

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. C.C., allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria del signor Vincenzo Casillo, una fondazione denominata:

"FONDAZIONE VINCENZO CASILLO"

ART.2 - La Fondazione ha sede in Corato alla Via Sant'Elia Z.I..

ART.3 - La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

SCOPO

ART.4 - La Fondazione, che non ha fini di lucro, intende raccogliere l'eredità morale di Vincenzo Casillo e fare tesoro della sua visione del lavoro e dell'impresa come strumenti di espressione della persona, di inclusione sociale e di sviluppo del territorio.

La Fondazione, per questo, si propone di promuovere e sostenere l'istruzione, l'educazione e lo sviluppo delle competenze degli individui, lungo tutto l'arco della loro vita. Inoltre, sempre nel solco dell'insegnamento impartito dalla vita di Vincenzo Casillo, si propone anche di svolgere attività di ricerca scientifica, prestare e sostenere servizi di assistenza sociale e fornire sostegno per la tutela e la promozione della salute e per l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria.

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- a) promuovere, organizzare o sostenere attività educative, rivolte ai bambini in età scolare;
- b) promuovere, organizzare o sostenere attività educative rivolte ai giovani sui temi del lavoro, dell'impresa e dell'economia;
- c) erogare borse di studio, anche in favore dei figli dei dipendenti del gruppo Casillo, finalizzate alla partecipazione, anche all'estero, a corsi di studio afferenti l'istruzione secondaria e/o universitaria, o a corsi professionali, o di specializzazione post universitaria o di perfezionamento, o a master o dottorati di ricerca;
- d) sostenere scuole pubbliche o private, primarie, secondarie e universitarie, di specializzazione post universitaria, corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento o di master, eventualmente intitolati alla memoria di Vincenzo Casillo;

- e) sostenere l'istituzione di cattedre universitarie destinate all'insegnamento di nuove discipline, soprattutto nell'ambito della cultura d'impresa, della cooperazione e dello sviluppo locale, eventualmente intitolate alla memoria di Vincenzo Casillo;
- f) promuovere, gestire o sostenere attività scientifica negli ambiti di azione della Fondazione;
- g) promuovere, gestire o sostenere progetti di educazione e formazione volti all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di inoccupati e disoccupati, e di quanti altri si trovino in stato di disagio nel mondo del lavoro, favorendone l'orientamento scolastico, la formazione e la riqualificazione professionale, il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione;
- h) promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese profit e non profit, con particolare riferimento alle iniziative e alla imprenditoria delle donne e dei giovani e in genere di quanti si trovano in situazioni di disagio;
- i) promuovere, gestire o sostenere attività e progetti che possano fornire servizi a carattere socio-assistenziale e sanitario, nonché di formazione extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico, anche in favore dei dipendenti del gruppo Casillo;
- j) erogare contributi a favore di progetti organizzati da Enti Pubblici o privati impegnati nei medesimi ambiti d'intervento della Fondazione in Italia o anche all'estero;
- k) realizzare e sostenere attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma informatica, saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sullo scopo perseguito dalla Fondazione;
- l) creare, sostenere e gestire biblioteche o musei, promuovere, organizzare e realizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, incontri, dibattiti, conferenze, eventi, seminari di studio, e, comunque, più in generale, promuovere, sostenere e gestire qualsiasi attività culturale che possa contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sullo scopo perseguito dalla Fondazione;
- m) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito del

proprio scopo.

Per raggiungere il suo scopo la Fondazione potrà partecipare alla costituzione o aderire successivamente o collaborare e/o sostenere scuole, fondazioni, organismi, unioni, enti, federazioni, consorzi, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, ed aventi direttamente o indirettamente scopi analoghi al proprio.

La Fondazione può partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del suo scopo.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.

PATRIMONIO ED ENTRATE

ART.5 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione, sovvenzione, eredità, legati, lasciti, donazioni comunque pervenuti alla Fondazione;
- da ogni altro incremento derivante dall'attività economica e finanziaria svolta dalla Fondazione, in particolare dai ricavi e dai proventi derivanti da attività strumentali accessorie, quali, ad esempio, occasionali organizzazioni di eventi e manifestazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione dovrà rispettare gli eventuali vincoli di destinazione imposti dai donanti.

ORGANI

ART.6 - Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.7 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 5 (cinque) membri.

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno sempre esservi almeno numero 3 (tre) discendenti legittimi del signor Vincenzo Casillo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il

Presidente e il Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, salva la facoltà di dimissioni.

I Consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi causa saranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi ai sensi del successivo articolo 10 nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.

ART. 8 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio ed in genere per la gestione della Fondazione.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- decidere la destinazione delle rendite del patrimonio della Fondazione e le modalità di utilizzo del denaro che perverrà alla Fondazione al fine del raggiungimento degli scopi previsti dall'oggetto del presente statuto;

- provvedere sugli argomenti che gli siano sottoposti da uno o più dei suoi membri;

- approvare il rendiconto consuntivo e il conto preventivo entro i termini di cui al successivo articolo 14;

- deliberare, con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti in carica, le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto con la presenza di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri ad alcuni dei suoi membri, fatta eccezione per quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 9 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione ricevuto almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ART. 10 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal

Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario.

ART.12 - I membri del Consiglio di Amministrazione svolgeranno la propria attività a titolo gratuito, fatto salvo il caso in cui vengano loro delegati poteri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 in cui il Consiglio potrà stabilire un compenso.

ART.13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dalla sua adozione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

RENDICONTO

ART.14 - L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo avrà l'obbligo di redigere ogni anno un rendiconto annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'organo amministrativo dovrà approvare il rendiconto dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare entro il 31 gennaio di ogni anno, il conto preventivo relativo all'anno medesimo.

UTILI

ART.15 - La Fondazione non potrà distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ESTINZIONE

ART.16 - La Fondazione potrà essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione, se il patrimonio sarà divenuto insufficiente ovvero quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile ai sensi dell'art. 27 C.C.

La Fondazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative, aventi stesso oggetto o scopo.

NORME RESIDUALI

ART.17 - Per quanto non previsto, si fa rinvio a tutte le norme vigenti in materia di Fondazioni private legalmente riconosciute.